EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Numero di notifica : 2026/0370/ES (Spain)

Progetto di ordinanza recante istituzione dei criteri per determinare quando le scorie trattate di fusione in forno elettrico ad arco, destinate all'utilizzo come aggregato siderurgico, cessano di essere rifiuti in conformità della legge 7/2022, dell'8 aprile, sui rifiuti

Data di ricezione : 13/07/2026
Termine dello status quo : 14/10/2026

Message

Messaggio 001

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 1902

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2026/0370/ES

Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro

Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta' dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20261902.IT

1. MSG 001 IND 2026 0370 ES IT 13-07-2026 ES NOTIF

2. Spain

3A. Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones, y de Medio Ambiente
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias
Secretaría de Estado para la Unión Europea
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

3B. Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
Secretaría de Estado de Medio Ambiente
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Pza. San Juan de la Cruz 10
28071 Madrid

4. 2026/0370/ES - S20E - Rifiuti

5. Progetto di ordinanza recante istituzione dei criteri per determinare quando le scorie trattate di fusione in forno elettrico ad arco, destinate all'utilizzo come aggregato siderurgico, cessano di essere rifiuti in conformità della legge 7/2022, dell'8 aprile, sui rifiuti

6. Determinate scorie di fusione in forno elettrico ad arco (scorie di acciaio al carbonio, silico-manganese e rame), dopo essere state trattate ed avere soddisfatto i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto esposti nell'ordinanza, non saranno più considerate rifiuti per

7.

8. La presente ordinanza ministeriale, la quale si applica su tutto il territorio dello Stato, espone i requisiti in base ai quali determinati tipi di rifiuti - una volta sottoposti al trattamento specificato per ciascun tipo di scoria destinata all'utilizzo in determinate applicazioni consentite - che sono soggetti a condizioni tecniche, ambientali e inerenti all'utilizzo possono cessare di essere classificati come rifiuti in conformità della legge 7/2022, dell'8 aprile, sui rifiuti e i terreni contaminati per un'economia circolare, a condizione che sia in atto un sistema di gestione che includa una procedura di verifica del rispetto dei criteri istituiti per la cessazione della qualifica di rifiuto.

9. Si tratta di un flusso che attualmente non dispone di un quadro normativo unico a livello dell'Unione europea.

Dati l'importanza del flusso di rifiuti in questione, il grande volume generato e l'assenza di una regolamentazione a livello dell'UE, è stata ritenuta necessaria l'elaborazione di criteri nazionali per la cessazione della qualifica di rifiuto relativi alle scorie di fusione, come previsto all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008.

9 bis. La misura notificata tratta del rischio scaturente dall'attuale assenza di un quadro normativo nazionale che disciplini l'utilizzo delle scorie siderurgiche. L'utilizzo delle scorie per finalità varie ha incidenze sulla salute umana e sull'ambiente che devono essere gestite; inoltre, devono essere messe in atto condizioni per ciascun caso di utilizzo al fine di assicurare la riduzione dei rischi al minimo. Questo è dimostrato in svariati studi pubblicati, compresi quelli svolti dallo stesso CCR. (1)

Il meccanismo della cessazione della qualifica di rifiuto è lo strumento ideale di gestione e controllo dei rischi associati all'utilizzo delle scorie siderurgiche. L'esperienza dimostra che si è trattato del meccanismo (2) utilizzato sia dalla Commissione europea che da svariati Stati membri per reintrodurre i rifiuti nel ciclo produttivo.

L'obiettivo di pubblico interesse è perseguito in modo coerente e sistematico, dal momento che il meccanismo della cessazione della qualifica di rifiuto è il principale strumento istituito dalla legislazione europea, ossia all'articolo 6 della direttiva quadro sui rifiuti, per il reinserimento dei rifiuti nel ciclo produttivo.

(1) Scoping possible further EU-wide end-of-waste and by-product criteria

(2) Study on methodological aspects regarding limit values for pollutants in aggregates in the context of the possible development of end-of-waste criteria under the EU waste Framework Directive. JRC technical reports.

9 ter.
Il progetto di misura non impone alcuna limitazione al mercato interno. Coloro che desiderino continuare a trattare le proprie scorie come rifiuti possono continuare a farlo in subordine alla normativa che disciplina la spedizione di rifiuti. Rispettano il progetto di misura soltanto gli operatori che decidano di movimentare le scorie come prodotto.

Attualmente non esistono normative nazionali che classifichino come prodotto le scorie. Esiste, di conseguenza, un vuoto giuridico concernente le condizioni in cui le scorie possono essere considerate un prodotto. La misura notificata del progetto è la meno restrittiva e la più pertinente giacché si tratta dell'approccio stabilito per tale fine all'articolo 6 della direttiva quadro sui rifiuti.
Non esistono alternative meno restrittive. L'unica possibilità di declassificare le scorie dalla categoria dei rifiuti è l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva quadro sui rifiuti. Se non si istituisce lo status di «cessazione della qualifica di rifiuto» le scorie continueranno a essere ritenute rifiuti. Di conseguenza, qualora fossero destinate all'utilizzo in qualsiasi veste, ciò si deve svolgere in conformità del quadro giuridico che disciplina i rifiuti.
Ciò in quanto continuare a ritenere rifiuti le scorie ne ostacola il reinserimento nel ciclo produttivo e impedisce lo sviluppo dell'economia circolare.
Si tratta del meccanismo specificamente previsto per tale fine all'articolo 6, paragrafo 3, della stessa direttiva quadro sui rifiuti.

9 quater. Le restrizioni che la misura proposta impone sono necessarie e proporzionate, giacché è necessario istituire condizioni tecniche, inerenti all'utilizzo e ambientali per assicurare la protezione della salute umana e dell'ambiente nell'utilizzo delle scorie siderurgiche.
Non esiste alcuna interferenza nel mercato interno. Gli operatori che desiderino continuare a gestire le scorie siderurgiche come rifiuti possono continuare a farlo in conformità della legislazione sui rifiuti. Coloro che desiderino gestirle come prodotto devono rispettare le misure esposte nella normativa. Se si deve promuovere lo sviluppo dell'economia circolare è necessaria l'istituzione del meccanismo della cessazione della qualifica di rifiuto per flussi diversi di rifiuti.
Non esistono né una mancanza di conseguimento del pubblico interesse né un danno provocato dalla restrizione. Gli operatori nel campo dei rifiuti che desiderino continuare a trattare le scorie siderurgiche come rifiuti potranno continuare a farlo e quelli che desiderino trattarle come prodotto - nel rispetto delle normative proposte - non agiranno contro il pubblico interesse.

10. Riferimenti ai testi di base: non sono presenti testi di base

11. No

12.

13. No

14. No

15. Sì

16.
Aspetto OTC:
Il progetto è un regolamento tecnico o una valutazione della conformità

Aspetto SPS: No

Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu